

## REGOLAMENTO (CE) N. 1676/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Brasile, della Cina, della Corea del Sud e di Hong Kong

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CEE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali	
			pezzi	tonnellate
40.0180	18	Brasile		56,000
40.0580	58	Cina		28,500
40.0660	66	Cina		2,000
40.0740	74	Cina	7 000	
40.0770	77	Cina		5,000
40.0900	90	Hong Kong		7,500
40.0970	97	Cina		2,000
40.1000	100	Corea del Sud		13,500
42.1420	142	Cina		28,500
42.1570	157	Cina		7,500

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo 1° gennaio-30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e le origini in questione,

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.